



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE

riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti Magistrati:

Dott. Nicola Saracino	Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini	Consigliere
Dott. Marco Genna	Consigliere relatore

ha emesso la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile di impugnazione di lodo arbitrale, iscritta al **n. 2233** del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'**anno 2022**, trattenuta in decisione con ordinanza *ex art. 127 - ter c.p.c.* del 15.01.2026 e vertente

T R A

Parte_1 (C.F. P.IVA_1), in persona del Presidente p.t.,
rappresentato e difeso dall'Avv. Claudia Di Troia

IMPUGNANTE

E

CP_1 (C.F. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Enrico Pierantozzi e Linda Pesaresi

IMPUGNATA

CONCLUSIONI

Per l'impugnante:

"Piaccia all'ecc.ma Corte adita, respinta ogni altra difesa, eccezione o deduzione,

Nel merito: dichiarare per tutte le ragioni rassegnate in atti la nullità del lodo emesso in data 17.01.2022, comunicato in data 18.01.2022, e quindi respingere tutte le domanda proposte dalla CP_1 in quanto infondate in fatto e diritto;

per l'effetto:

- Dichiarare la Parte_1 carente di legittimazione passiva, e per l'effetto, estrometterla dal presente giudizio arbitrale. Rigettare comunque nei riguardi della stessa le domande della CP_1 e pertanto disporre la integrazione del contraddittorio alla Regione Lazio al fine di dichiarare la intervenuta successione della stessa Regione alla Provincia di Pt_1, ex art.111 c.p.c., nei rapporti controversi derivanti dalla convenzione: Rep. N.20300- Linea navigazione passeggeri — Anzio/Ponza e vic; Comunque di estendere gli effetti della sentenza alla Regione Lazio quale successore a titolo particolare nei termini di cui all'art.111 c.p.c.

- Dichiarare prescritta il diritto e l'azione diretta a censurare gli atti prodromici alla determinazione del contributo per l'anno 2007 riconosciuto alla CP_1 e da quest'ultima contestato;

- Rigettare le domande, richieste e/o pretese avanzata da parte dalla CP_1 nei confronti della Parte_1, in quanto infondate, destituite di fondamento giuridico e fattuale, nonché non assistite da idonea prova.

- In ogni caso, condannare parte richiedente alla ripetizione di quanto eventualmente pagato in esecuzione del Lodo arbitrale dalla Parte_1.

Con statuizioni conseguenti in ordine alle spese e competenze difensive nei termini di cui è legge".

Per l'impugnata:

"chiede che l'ecc.ma Corte d'Appello adita voglia dichiarare inammissibile, improcedibile e irricevibile l'impugnazione proposta dalla Parte_2 e, in invia subordinata, respingerla perché infondata in fatto e in diritto".

MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.

1. La **CP_1** che svolge a mezzo di aliscafi il servizio di collegamento tra le Isole Pontine e la terraferma e che per lo svolgimento di tale servizio ha diritto ai contributi stabiliti dagli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 28/1996, ha dapprima impugnato davanti al TAR Lazio – Latina la Determinazione dirigenziale n. 4475 del 29.09.2008 della **Parte_1**, contestando la ripartizione del contributo tra le compagnie di navigazione delle Isole Pontine erogato dalla Provincia relativamente al servizio espletato nell'anno 2007, in quanto illegittimamente effettuata in violazione dell'art. 5 legge regionale n. 28/1996.

Il TAR Lazio – Latina, con sentenza n. 646/2009, ha declinato la propria giurisdizione in favore del giudice ordinario, rilevando che l'assegnazione dei contributi alle compagnie di navigazione era rapportata a parametri fissati dalla menzionata legge regionale, l'accertamento dei quali non implica alcuna operazione valutativa di elementi soggettivamente e/o oggettivamente connotati.

La **CP_1** ha quindi riassunto il giudizio dinanzi al Tribunale di Latina, chiedendo di accertare il proprio diritto a percepire a titolo di contributo per l'esercizio dei collegamenti marittimi tra le Isole Pontine e la terraferma le maggiori somme di Euro 704.806,31 relativamente all'anno 2006 e di Euro 644.899,77 relativamente all'anno 2007 e conseguentemente di condannare la **Parte_1** **Parte_1** e la Regione Lazio al pagamento di dette somme e, in caso di perdurante mancata corresponsione, a risarcirle i danni mediante pagamento per equivalente.

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1329/2014, in accoglimento dell'eccezione pregiudiziale sollevata dalla **Parte_1**, ha declinato la propria competenza in ragione della perdurante operatività della clausola compromissoria inserita nell'art. 10 delle Convenzioni del 21 marzo 2003 stipulate con la **Parte_1** per le tratte di navigazione Anzio – Ponza, Ponza – Formia e Formia – Ventotene, ritenendo che tali Convenzioni, scadute nel 2005, erano state prorogate in forza dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1996.

La **CP_1** ha quindi appellato l'indicata sentenza, ma la Corte d'Appello di Roma con sentenza n. 3874/2019 ha respinto il gravame, ritenendo anch'esso

operativa la clausola compromissoria in ragione del disposto dell'art. 11 legge regionale n. 28/1996, secondo cui, al fine di non determinare soluzioni di continuità nell'espletamento del servizio finanziato, qualora il piano d'intervento o le relative variazioni non siano definiti prima dell'inizio dell'anno in cui è articolato il piano stesso, il servizio di trasporto continua ad essere svolto secondo le modalità in atto, locuzione quest'ultima da intendersi riferita a tutte le pattuizioni di cui all'originaria Convenzione, tra le quali l'art. 10 contenente la clausola compromissoria.

2. La **CP_1** ha quindi instaurato il procedimento arbitrale, chiedendo di accertare: (i) se gli stanziamenti regionali destinati al pagamento dei contributi per gli anni 2006 e 2007 dovevano essere ripartiti tra le società che svolgevano i servizi di collegamento con le isole di Ponza e Ventotene in proporzione al disavanzo derivante dall'esercizio di ciascuna linea calcolato ai sensi degli articoli 5 e 6, comma 2, della legge regionale n. 28/2006; (ii) se rispettando tale criterio di ripartizione si sarebbero potuti ripianare i disavanzi di esercizio delle linee nella misura rispettivamente del 59,6675 per cento e del 57,7869 per cento; (iii) se applicando questi indici di ripianamento dei disavanzi le sarebbero spettati per la linea **Parte_3** nell'anno 2006 un contributo di 265.476,89 Euro, a fronte di un disavanzo accertato di 444.855,31 Euro, e nell'anno 2007 un contributo di 256.257,62 Euro, a fronte di un disavanzo accertato di 443.429,01 Euro; (iv) se, avendo la Provincia corrisposto per le tre linee da essa esercitate un solo contributo, di 541.000 Euro nel 2006 a fronte di un disavanzo di 2.087.911,84 Euro e di 517.822,29 Euro nel 2006 a fronte di un disavanzo di 2.012.085 Euro, le quote di esso da riferire alla linea Anzio-Ponza, che aveva registrato nel 2006 un disavanzo di 444.855,31 Euro e nel 2007 un disavanzo di 443.429,01 Euro, siano per il primo anno di 115.353,15 Euro e per il secondo anno di 114.112,58 Euro; (v) se la **Parte_1**, qualora risulti dalle risposte ai precedenti quesiti che la **CP_1** aveva ricevuto per il ripianamento del disavanzo di esercizio della linea Anzio-Ponza 115.353,15 Euro invece di 265.476,89 Euro per il 2006 e 114.112,58 Euro invece di 256.257,62 Euro per il 2007, debba essere dichiarata responsabile di inadempimento e condannata a corrisponderle la somma complessiva di Euro 292.268,78, oltre rivalutazione e interessi monetari.

Dal canto suo, la *Parte_1* ha richiesto la riunione dei tre procedimenti arbitrali promossi da *CP_1* ha eccepito il proprio difetto di legittimazione passiva in favore della Regione Lazio o comunque di integrare il contraddittorio nei confronti della Regione e di estendere a questa gli effetti del lodo quale successore a titolo particolare, ha eccepito la prescrizione di ogni azione diretta a censurare gli atti prodromici alla determinazione del contributo per l'anno 2007 riconosciuto alla *CP_1* e da quest'ultima contestato ed ha richiesto nel merito di rigettare le domande di *CP_1* in quanto infondate.

3. Con deliberazione del 17.01.2022 il Collegio arbitrale, a maggioranza e con il voto contrario di uno dei suoi componenti, ha deciso la controversia, rigettando i quesiti della *Parte_1* e accogliendo invece quelli proposti da *CP_1* riconoscendone il diritto ad ottenere la somma complessiva di Euro 292.312,50, oltre a interessi legali dalla data della notifica della domanda di arbitrato.

Per quanto qui di interesse, il Collegio arbitrale:

- ha respinto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e la richiesta di chiamata in causa di Regione Lazio, in quanto il servizio di collegamento con le Isole Pontine negli anni 2006 e 2007 è stato espletato sulla base del piano di intervento approvato dalla *Parte_1* e solo a far data dal 2008 la relativa competenza è stata trasferita alla Regione Lazio e considerato che la domanda ha ad oggetto non la quantificazione dei contributi, ma il riparto che di essi è stato fatto e l'assegnazione di quota parte di questi contributi alla *CP_1*
- la mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo degli atti presupposti da parte di *CP_1* non assume alcuna rilevanza, avendo la controversia ad oggetto la lesione di diritti soggettivi che discendono direttamente dalla Convenzione sottoscritta tra le parti e dalla violazione dei parametri dettati dall'art. 5 legge regionale n. 28/1996;
- dagli artt. 5 e 6 legge regionale n. 28/1996 si evince che la misura del contributo da erogare alle Compagnie di navigazione avrebbe dovuto essere determinata dalla *Parte_1* unicamente tenendo conto del disavanzo di esercizio registrato dalle stesse, calcolato secondo i parametri indicati nel citato art. 5, mentre la *Parte_1* ha fatto ricorso ad un criterio di

riparto che teneva conto, in maniera autonoma e distinta, delle caratteristiche del mezzo di trasporto utilizzato (traghetti e navi veloci), finendo così per privilegiare le navi traghetto rispetto alle navi veloci;

- la proroga della Convenzione non ha determinato la perdurante vigenza di tutte le sue clausole, compreso l'art. 3 che determinava la misura del contributo, come si evince dalla differente determinazione del contributo negli anni 2006 e 2007 e dal contenuto delle relative deliberazioni del Consiglio provinciale;
- applicando i criteri fissati dall'art. 5 legge regionale n. 28/1996 e tenuto conto che le somme disponibili non erano sufficienti a coprire l'intero disavanzo, per l'anno 2006 ad ogni ditta sarebbe spettato un contributo pari al 59,6675% del disavanzo e per l'anno 2007 un contributo pari al 57,7869% del disavanzo. Ne consegue che il contributo dovuto a CP_1 per l'anno 2006 sarebbe dovuto essere pari ad Euro 265.434,04 e per l'anno 2007 pari a Euro 256.280,28, mentre le quote di questi da riferire alla tratta Anzio – Ponza sarebbero di Euro 115.266,54 per l'anno 2006 e di Euro 114.135,28 per l'anno 2007. A CP_1 la Parte_1 deve dunque versare per l'anno 2006 l'ulteriore somma di Euro 150.167,50 per l'anno 2006 e l'ulteriore somma di Euro 142.145,00 per l'anno 2007. Somme non da rivalutare, trattandosi di debito di valuta, e da maggiorare degli interessi legali dalla data della notificazione della domanda di arbitrato.

4. Il lodo è stato tempestivamente impugnato dalla Parte_1, che, premessa l'ammissibilità della proposizione di motivi di gravame per nullità per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia essendo la clausola compromissoria inserita in una convenzione stipulata anteriormente all'entrata in vigore del D.L.vo n. 40/2006, ha articolato i seguenti motivi di impugnazione.

Con il **primo motivo** ha dedotto la nullità del lodo per violazione dell'art.132 comma 2 n. 4 c.p.c. e dell'art.111 Cost. per omessa e/o insufficiente motivazione in ordine alle questioni da essa poste, con particolare riferimento alla successione a titolo particolare nel rapporto controverso della Regione Lazio e all'istanza di chiamata in causa della Regione Lazio, sulle quali il Collegio arbitrale non ha motivato. L'ente locale evidenzia come la determinazione del

contributo non fosse stata di sua spettanza anche prima del 2008, quando per effetto della legge regionale n. 26/2007 sono state trasferite alla Regione Lazio le funzioni in materia di collegamento con le isole, essendo chiamata soltanto a verificare i presupposti per la ripartizione dei finanziamenti erogati dalla Regione. La Provincia pertanto insiste nella chiamata in causa della Regione Lazio e, in subordine, nell'estensione a quest'ultima degli effetti del lodo, ove confermato.

Con il **secondo motivo** ha dedotto la nullità del lodo per la violazione dell'art. 5 legge regionale n. 28/1996, che si limita a imporre nella determinazione del contributo di tenere conto del disavanzo di esercizio della linea, calcolato secondo quanto precisato nei punti a), b) e c) dello stesso art. 5, senza però indicare alcuna formula matematica e alcuna diretta correlazione tra deficit e contributo e senza fare riferimento ad un indice di ripianamento del deficit. A conforto di tale interpretazione è anche l'*excursus* storico della norma, indicativo del fatto che la volontà del legislatore regionale si sia via via attestata nel senso di ritenere che il disavanzo sia un parametro da tenere in considerazione nella determinazione del contributo senza fornire indicazioni sulla modalità di tale relazione.

Con il **terzo motivo** ha dedotto la nullità del lodo per violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della Convenzione rep. 20300/2003, avendo già la Corte d'Appello statuito che in forza dell'art. 11 legge regionale n. 28/1996 tutte le pattuizioni dell'indicata Convenzione, scaduta nel 2005, sono state prorogate, e tra queste anche l'art. 3, secondo il quale la misura del contributo, rapportata al disavanzo di esercizio, è pari ad Euro 86.764,72 ed è riferita ad una sola corsa giornaliera di andata e ritorno, di talché la Parte_1, avendo erogato una somma complessivamente maggiore rispetto a quanto recato dalle tre Convenzioni vigenti, ha osservato le disposizioni pattizie e quindi non può ritenersi inadempiente nei termini in cui ha concluso il Collegio Arbitrale.

Con il **quarto motivo** ha dedotto la nullità del lodo per violazione dell'art. 10 della convenzione arbitrale, dell'art. 819 c.p.c., delle deliberazioni del Consiglio provinciale nn. 102/2006 e 11/2007 e degli artt. 806 e 808 c.p.c., non avendo la CP_1 impugnato dinanzi al giudice amministrativo gli atti presupposti alle determine di liquidazione (le due deliberazioni del Consiglio provinciale

appena indicate), nelle quali sono stati individuati i criteri di riparto delle risorse stanziare dalla Regione Lazio tra le diverse Compagnie di navigazione, esulando dalla cognizione arbitrale ogni situazione di pregiudizialità amministrativa.

5. L'atto di impugnazione è stato ritualmente notificato a CP_1 che si è tempestivamente costituita in data 26.10.2022 ed ha preliminarmente eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione, in quanto la convenzione di arbitrato, anteriore all'entrata in vigore del D.L.vo n. 40/2006, riconosceva la definitività del lodo e l'art. 829 comma secondo c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal menzionato D.L.vo e applicabile *ratione temporis* escludeva l'ammissibilità dell'impugnazione del lodo per inosservanza delle regole di diritto da parte degli arbitri quando le parti li avevano autorizzati a decidere secondo equità o avevano dichiarato il lodo non impugnabile. In merito al primo motivo di impugnazione, CP_1 ha evidenziato come difetti l'ipotesi di cui all'art. 829 n. 5 c.p.c., avendo il Collegio arbitrale reso una motivazione sul rigetto delle eccezioni e delle richieste preliminari della Parte_1. Parte impugnata ha poi dedotto l'inammissibilità e l'infondatezza anche dei restanti motivi, eccependo il giudicato sulle questioni dedotte nel quarto motivo, già oggetto di pronunce (del TAR Lazio – Latina, del Tribunale di Latina e della Corte d'Appello di Roma) divenute irrevocabili.

6. L'impugnazione è in parte inammissibile e in parte da respingere.

La clausola compromissoria inserita nell'art. 10 della Convenzione rep. 20300 del 21.03.2003 stipulata tra Parte_1 e CP_1 con riferimento alla linea di navigazione passeggeri nella tratta Anzio – Ponza e viceversa prevede che: *“Le controversie sono decise da un collegio arbitrale, istituito presso la Parte_1 [...], composto da un rappresentante della stessa Provincia, da un rappresentante della CP_1 e da un rappresentante del Comune di Ponza. Il parere espresso dal Collegio arbitrale ha carattere di definitività”*.

Ora, per stabilire se sia ammissibile l'impugnazione per violazione delle regole di diritto sul merito della controversia, la legge, cui l'art. 829 comma terzo c.p.c. rinvia, deve identificarsi in quella vigente al momento della stipulazione della convenzione di arbitrato e, dunque, in caso di procedimento arbitrale attivato dopo l'entrata in vigore del D.L.vo n. 40/2006 (nel caso di

specie, nel 2020), ma in forza di convenzione stipulata anteriormente (nel caso di specie nel 2003), è la legge del tempo in cui questa è stata stipulata a determinare i limiti di impugnabilità del lodo per violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia (Cass. SS. UU. nn. n. 9341, 9285 e 9284 del 2016). Nello specifico, la convenzione arbitrale *de qua* è dunque regolata dal previgente art. 829 comma secondo c.p.c., a norma del quale *“l’impugnazione di nullità è altresì ammessa se gli arbitri nel giudicare non hanno osservato le regole di diritto, salvo che le parti li avessero autorizzati a decidere secondo equità o avessero dichiarato il lodo non impugnabile”*. Laddove, dunque, le parti avessero dichiarato il lodo non impugnabile, non saranno ammissibili le censure che attengono alla violazione delle regole di diritto relative al merito della controversia.

Si tratta ora di stabilire se la locuzione *“il parere espresso dal Collegio arbitrale ha carattere di definitività”* inserita nella convenzione arbitrale alluda o meno alla non impugnabilità del lodo. Ritiene la Corte che tale locuzione debba essere intesa nel senso di escludere l’impugnazione del lodo e dunque alla stregua di una preventiva rinuncia a tale facoltà. Il *“carattere di definitività”* allude a qualcosa che non ammette cambiamenti o modifiche, che sia conclusivo, finale. Non è invece condivisibile la diversa interpretazione della parte impugnante, prospettata peraltro solo negli scritti difensivi finali, secondo la quale quell’espressione indicherebbe soltanto la conclusività del procedimento arbitrale o la vincolatività interna della determinazione. Nel comune linguaggio, il carattere di definitività della decisione è associato alla sua immodificabilità e dunque alla sua non impugnabilità. Occorre peraltro rilevare che la rinuncia all’impugnazione non richiede l’adozione di formule sacramentali e ben può essere espressa da una locuzione che attribuisce alla decisione carattere definitivo, come quella in esame.

Avendo dunque le parti contraenti rinunciato ad impugnare il lodo, non è ammessa, ai sensi dell’art. 829 comma secondo c.p.c. nella formulazione anteriore alle modifiche apportate dal D.L.vo n. 40/2006, l’impugnazione di nullità del lodo per mancata osservanza delle regole di diritto.

Sono così inammissibili il secondo ed il terzo motivo di impugnazione, nei quali la *Parte_1* ha dedotto la nullità del lodo per violazione degli artt. 5 e 11 della legge regionale n. 28/1996.

7. Restano così da scrutinare i restanti motivi di impugnazione, astrattamente riferibili alle ipotesi di nullità indicate nel primo comma dell'art. 829 c.p.c.

7.1 Al riguardo, appare opportuno rammentare che principio consolidato della giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 2985 del 2018; Cass. nn. 2137 e 15619 del 2022; Cass. n. 9434 del 2023; Cass. n. 9429 del 2024, Cass. n. 7597, 19277 e 32248 del 2025) è quello secondo cui il giudizio di impugnazione per nullità del lodo arbitrale costituisce un giudizio a critica limitata, proponibile soltanto per determinati *errores in procedendo* specificamente previsti, nonché per inosservanza, da parte degli arbitri, delle regole di diritto nei limiti indicati dall'art. 829, comma 3, cod. proc. civ. e che ad esso trova, quindi, applicazione la regola della specificità della formulazione dei motivi, in considerazione della natura rescindente di tale giudizio e del fatto che solo il rispetto di detta regola può consentire al giudice, ed alla parte convenuta, di verificare se le contestazioni formulate corrispondano esattamente ai casi di impugnabilità stabiliti dalla menzionata norma (cfr. Cass. n. 27321 del 2020).

Il giudizio di impugnazione del lodo arbitrale si compone, infatti, di due fasi: la prima, rescindente, finalizzata all'accertamento di eventuali nullità del lodo e che si può concludere con l'annullamento del medesimo; la seconda, rescissoria, che fa seguito all'annullamento e nel corso della quale il giudice procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte. Nella prima fase non è consentito al giudice dell'impugnazione procedere ad accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'accertamento delle eventuali nullità in cui siano incorsi gli arbitri, pronunciabili solo per i suddetti errori *in procedendo*, nonché, se previsto, per inosservanza delle regole di diritto relative al merito della controversia; solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del *petitum* e delle *causae petendi* dedotte dinanzi agli arbitri, con la conseguenza che non sono consentite domande nuove rispetto a quelle proposte agli arbitri né censure diverse da quelle tipiche individuate dall'art. 829 c.p.c.

7.2 Ciò doverosamente premesso, con riferimento al primo motivo di impugnazione, la Corte osserva che il vizio di difetto di motivazione riconducibile all'art. 829 n. 5 c.p.c., in relazione all'art. 823 n. 3 c.p.c., è ravvisabile soltanto se la motivazione del lodo manchi del tutto ovvero sia a tal punto carente da non consentire l'individuazione della *ratio* della decisione adottata o da denotare un *iter* logico - argomentativo assolutamente inaccettabile sul piano dialettico, così da risolversi sostanzialmente in una non-motivazione (v. Cass. n. 28218/2013, Cass. n. 12321/2018, Cass. n. 20558/2021).

Ora, nel caso di specie, il Collegio arbitrale si è invece diffusamente pronunciato sulle eccezioni e sulle richieste pregiudiziali e preliminari sollevate dalla *Parte_1* .

In merito alla richiesta di riunione dei tre procedimenti promossi da *CP_1* il Collegio ha osservato che gli stessi hanno avuto origine da tre distinte convenzioni e presentano delle differenze nella parte in cui hanno stabilito i criteri di composizione dei diversi collegi giudicanti ed ha respinto l'istanza. Non solo la motivazione non manca ma da essa sono agevolmente percepibili le ragioni per le quali la richiesta di riunione è stata negata, fermo restando che rientra nella piena discrezionalità degli arbitri stabilire se disporre o meno la riunione dei procedimenti.

Quanto all'eccezione di difetto di legittimazione passiva e alla chiamata in causa della Regione Lazio, il Collegio arbitrale ha rilevato che: la controversia ha ad oggetto non già la determinazione dell'entità degli stanziamenti ma la ripartizione degli stessi tra le diverse compagnie di navigazione, che negli anni 2006 e 2007 competeva alla *Parte_1* ; il servizio di collegamento tra le Isole Pontine e la terraferma è stato espletato negli anni 2006 e 2007 sulla base dei piani di intervento approvati dalla Provincia di *Pt_1* ; solo per le annualità successive la competenza in merito all'approvazione del piano di intervento è stata trasferita alla Regione.

Anche sul punto, dunque, la motivazione del lodo è tutt'altro che assente o carente in misura tale da impedire l'individuazione della *ratio decidendi* o da risolversi in una non motivazione per l'inaccettabilità dell'apparato argomentativo.

Il motivo è pertanto infondato.

7.3 Le contestazioni in merito alla non arbitrabilità delle questioni risolte dal Collegio per determinare le ulteriori quote dei contributi spettanti a CP_1 astrattamente riconducibili all'ipotesi di nullità di cui all'art. 829 comma primo n. 4 c.p.c., assumono a fondamento una diversa ricostruzione del fatto rispetto a quella accolta dal lodo. Ad avviso della Parte_1, infatti, i criteri di ripartizione dei contributi si rinvencono nei provvedimenti amministrativi, in particolare nella deliberazione del Consiglio provinciale n. 102/2006, non impugnata da CP_1 dinanzi al giudice amministrativo, mentre gli arbitri hanno statuito che detti criteri di riparto sono stabiliti dalla legge regionale n. 28/1996, in particolare dall'art. 5 di detta legge, e dalla Convenzione sottoscritta dalle parti, restando irrilevante la mancata impugnazione dinanzi al giudice amministrativo degli atti presupposti.

Si tratta evidentemente di una difforme prospettazione, inidonea di per sé a configurare il vizio denunciato. Occorre peraltro evidenziare che le valutazioni espresse dal Collegio arbitrale si pongono in linea con quanto precedentemente statuito sia dal TAR Lazio – Latina nella sentenza n. 646/2009 sia dal Tribunale di Latina nella sentenza n. 1329/2014, che avevano rilevato come l'accertamento del diritto soggettivo della compagnia ad incassare somme maggiore di quelle già erogate per gli anni 2006 e 2007 si fondava sulla Convenzione del 2003 prorogata e non sugli atti amministrativi ai quali si riferisce la Parte_1.

Anche il quarto motivo è dunque infondato.

8. La condanna alle spese, liquidate come in dispositivo in applicazione del DM 55/2014, come modificato dal DM 147/2022, segue la soccombenza.

Si dà atto, infine, della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. n. 115/2002 per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, ogni altra conclusione disattesa, così provvede:

- 1) dichiara inammissibili il secondo ed il terzo motivo di impugnazione e rigetta i restanti;

2) condanna la *Parte_1* a rifondere a *CP_1* le spese di lite da questa anticipate, che liquida in Euro 13.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Dà atto dei presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Così deciso, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte d'Appello, il 25.06.2026.

Il consigliere estensore
Dott. Marco Genna

Il presidente
Dott. Nicola Saracino